



Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus

A.C. T.U. 2451, 2479, 2480, 2484, 2507-A

Dossier n° 293/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
17 luglio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 2451, 2479, 2480, 2484, 2507-A
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Mulè

Contenuto

Il testo unificato in esame (A.C. 2451 ed abb.) è diretto ad istituire una **giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19**, prevedendo alcune iniziative celebrative ed informative nonché di sostegno economico alla ricerca. Esso si compone di **6 articoli**.

Più in particolare l'**articolo 1**, prevede che la Repubblica riconosca il **18 marzo di ciascun anno** come "**Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus**", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. Viene poi previsto che in occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

Infine viene stabilito che la Giornata nazionale non determini effetti civili ai sensi della [legge n. 260/1949](#).

Come evidenziato nella relazione illustrativa di una delle proposte di legge abbinata (A.C. 2479) la data del 18 marzo è stata scelta poiché fu la giornata in cui si registrò il maggior numero di decessi su scala nazionale.

In Italia con [Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020](#), è stato dichiarato lo **stato di emergenza per sei mesi** (pertanto fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia. In materia sono state adottate una serie di misure urgenti con Decreti legge, D.P.C.M. o con ordinanze ministeriali o regionali. Qui il [quadro generale delle le misure adottate per contrastare la diffusione del virus dalle autorità italiane](#). Vista la continua evoluzione dell'emergenza, si fa altresì rinvio alla [pagina dedicata del Ministero della salute](#) per un costante aggiornamento. Qui il [portale di pubblica utilità del Ministero della salute](#).

Va infine ricordato che l'articolo 3 della legge n. 260/1949 (*Disposizioni in materia di ricorrenze festive*) prevede che sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

Viene poi previsto (**art. 2**) che in occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, al fine di commemorare le lavoratrici ed i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs n.165/2001](#) (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della [legge n. 296/2006](#) (*Legge finanziaria 2007*), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato.

Ai sensi del citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Va poi ricordato che ai sensi dell'articolo 1, comma 870 della legge n. 296/2006, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (*Fondo agevolazioni per la ricerca*), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, (art. 104 della legge 23 dicembre 388/2000), e, per

quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui (art. 61 della legge n. 289/2002).

La definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni descritte è rimessa ad decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede che al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni..

Ai sensi dell'**articolo 4**, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale ed internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Infine **l'articolo 5** rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L'esame delle proposte di legge, in sede referente, presso la XII Commissione, delle proposte di legge (A.C. 2451, 2479, 2480 e 2484) è iniziato nella seduta del 20 maggio. Il 26 maggio è stato adottato come testo base il testo unificato elaborato dai relatori (On.li Martina e Murelli). Nella seduta del 15 luglio l'esame del provvedimento presso la Commissione si è concluso con la votazione del mandato ai relatori.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul testo unificato hanno espresso parere favorevole le Commissioni I (affari costituzionali), VII (cultura), XI (lavoro pubblico e privato), nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali. La III Commissione ha espresso parere di nulla osta. La IV Commissione (difesa) ha espresso parere favorevole con condizioni, non recepite da emendamenti dei relatori. La V Commissione (bilancio) ha espresso parere favorevole con una condizione recepita da un emendamento dei relatori.